

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI RAGUSA
ED IL TRIBUNALE DI RAGUSA
PER PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC)**

Il giorno 27 del mese di MAGGIO dell'anno 2024 in RAGUSA

TRA

Il COMUNE RAGUSA, codice fiscale e partita I.V.A. 00180270886, Settore ✓
con sede in CORSO ITALIA, 72 nella persona del

Dirigente/Responsabile del Servizio SINDACO DI RAGUSA AVVOCATO GIUSEPPE CASSI
E

Il TRIBUNALE DI RAGUSA, codice fiscale e partita I.V.A. con sede in RAGUSA
Via/Piazza NATALELLI SN nella persona di DR. P. TARRESI in qualità di
PRESDENTE domiciliato per la carica presso TRIBUNALE DI RAGUSA a ciò
autorizzato in forza delle norme statutarie e della deliberazione del 24/5/2024 [a titolo
meramente esemplificativo, Consiglio di Amministrazione/Comitato Direttivo o altro] in data
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

VISTI:

- articolo 118 della Carta Costituzionale;
- Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 22 ottobre 2019, di definizione delle forme e delle caratteristiche nonché delle modalità di attuazione dei progetti utili alla collettività (PUC);
- Il Decreto-legge del 4 maggio 2023 n. 48, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro";
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 156 del 15 dicembre 2023 sulle modalità attuative dei progetti di Utilità Collettività (PUC) a cui ciascun beneficiario dell'Assegno di Inclusione o Supporto Formazione Lavoro è obbligato ad adempiere;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", ed in particolare gli artt. 13 e 14;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm., "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la deliberazione Conferenza Stato - Regioni 17 ottobre 2019, n. 102 «Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti utili alla collettività» e Decreto Ministeriale del 22



- ottobre 2019 "Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)";
- la raccomandazione UE 2017/761 della Commissione del 26 aprile 2017 sul pilastro europeo dei diritti sociali;
 - la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare gli articoli 11 e 12;

PREMESSO CHE:

- la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche comunitarie e nazionali e degli Enti Locali da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio;
- l'acuirsi dei fenomeni di povertà connessa sia ai mutamenti in atto sia da un punto di vista economico che sociale che culturale, richiede il continuo adeguamento delle strategie e degli interventi da sviluppare nel territorio.

CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale n. 156/23 prevede, oltre la titolarità dei Comuni per l'attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei progetti di utilità collettiva, anche, purché convenzionate con i Comuni, anche la titolarità di altre amministrazioni pubbliche (allegato 1 punto II, lettera b);

PRESO ATTO che il Tribunale di Ragusa con nota prot. n. 2961U del 4 agosto 2023 ha manifestato la volontà di convenzionarsi con il Comune di Ragusa per la realizzazione di progetti di utilità collettiva vari;

SPECIFICATO che in tale nota  il Tribunale di Ragusa, per proprie inderogabili esigenze organizzative, richiede che le persone individuate svolgano il servizio ininterrottamente per mesi 6(sei);

EVIDENZIATO che il Comune di Ragusa ritiene di aderire a tale volontà di convenzionamento che può contribuire a favorire la crescita della coesione sociale e lo sviluppo della comunità locale;

Tutto ciò premesso, considerato, specificato ed evidenziato
si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Ragusa ed il Tribunale di Ragusa per la realizzazione di progetti utili alla collettività (in avanti anche solo "PUC") ai sensi del Decreto Ministeriale n. 156/2023, allegato 1, punto II, lettera b, che attraverso le

attività previste possano favorire la crescita della coesione sociale e lo sviluppo della comunità locale.

2. Le specifiche delle attività proposte sono quelle contenute nel/nel progetto/i, allegato/i al presente accordo quale parte integrante e sostanziale.
3. Oltre al/i progetto/i allegato/i al presente accordo le parti si riservano successivamente di individuare, in costanza del rapporto convenzionale, eventuali altri progetti di utilità collettiva.

Articolo 2 - Soggetti destinatari

1. Saranno destinatarie degli accordi le persone che, in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, siano beneficiarie dell'Assegno di Inclusione (AdI) ovvero del Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL) e abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l'Inclusione Sociale.
2. La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi sociali dei Comuni ovvero presso Enti a ciò delegati dai Comuni.
3. Il Personale utilizzato deve impegnarsi, per iscritto, a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli Uffici nonché quella degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al regolamento 2016/679 UE e al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e m.l.
4. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al AdI e SFL.

Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Le attività previste dal progetto dovranno essere svolte con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto medesimo.
2. Dallo svolgimento delle attività stabilite nella convenzione non può derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro, né autonomo né subordinato, tra il personale impiegato e l'Amministrazione giudiziaria, trattandosi di attività contemplata nello specifico Patto per il Lavoro o nel Patto per l'Inclusione Sociale, come previste dal D.L. 4/2019 e dal DM 156/2023.
3. Il Tribunale di Ragusa dovrà, quindi, prevedere per le persone segnalate lo svolgimento esclusivamente delle attività previste dal progetto allegato alla presente convenzione, astenendosi dall'effettuare altre prestazioni non previste. Dovranno essere rispettati gli orari di inizio e fine attività previsti dal progetto e le date di inizio e fine progetto. È necessario che



siano condivise con le persone interessate le finalità dell'attività svolta e descritta alle persone coinvolte affinché le medesime siano informate prima dell'inizio sulle attività da effettuare. Dovrà essere garantito da parte dell'ente partner un monitoraggio costante del percorso intrapreso.

4. È facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l'attività concordata di cui al progetto. Nel caso di sospensioni dell'attività dovute a qualsiasi causa, il Tribunale di Ragusa è tenuto a darne comunicazione al Comune di Ragusa.

Articolo 4 - Impegni del Tribunale di Ragusa

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, il Tribunale di Ragusa, in qualità di soggetto ospitante, si impegna, nel rispetto del principio di buona fede a:
 - a) organizzare le attività proposte nel progetto, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione;
 - b) affiancare un referente alle persone coinvolte che coordini lo svolgimento dell'attività garantendo inoltre adeguata formazione al soggetto volontario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;
 - c) comunicare le presenze ovvero le assenze alle attività progettuali, sulla base di apposito registro presenze per ogni progetto, secondo quanto concordato per ogni singolo beneficiario del Reddito di Cittadinanza;
 - d) segnalare eventuali problematiche relative alla gestione dei progetti;
 - e) adempiere, anche avvalendosi della collaborazione dell'Ente individuato dal Comune di Ragusa per il coordinamento e la supervisione generale dei PUC, a tutti gli oneri previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, tutto incluso e niente escluso, al fine di ridurre al minimo i rischi per la propria e per l'altrui incolumità;
 - f) mettere a disposizione idonei strumenti di riconoscimento da indossare nell'ambito delle attività svolte;
 - g) presentare il resoconto delle attività progettuali.
2. Resta, invece, esclusa la sussistenza a carico del Tribunale di Ragusa di alcun onere diretto e/o indiretto nei confronti del personale impiegato, ivi compresa la copertura assicurativa INAIL e per la responsabilità civile anche verso terzi.

Articolo 5 - Gli impegni del Comune di Ragusa

1. Il Comune di Ragusa, anche per il tramite dell'ENTE individuato per il coordinamento e la supervisione generale dei PUC, si impegna a:
 - a) attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel progetto, promuovendo la reciproca collaborazione nel rispetto del principio di buona fede;

- b) assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione attraverso il personale dei Servizi Sociali;
- c) provvedere all'attivazione della copertura I.N.A.I.L. e ad accendere idonea polizza per responsabilità civile verso terzi;
- d) provvedere al pagamento di qualsiasi onere economico relativo all'espletamento del PUC, che rientri tra le spese ammissibili previsti dal DM 156/23.

Articolo 6 – Esonero da responsabilità del Tribunale di Ragusa

1. Resta esclusa la sussistenza di qualsiasi forma di responsabilità diretta o indiretta del Tribunale di Ragusa rispetto a pretese di natura economica avanzate da eventuali fornitori.

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali e privacy

1. Il Comune di Ragusa comunica i dati personali delle persone coinvolte nel progetto e disponibili allo svolgimento di progetti utili alla collettività al Tribunale di Ragusa, che è tenuto ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati personali di cui al Regolamento UE 679/16. Il personale ed i volontari dell'ente partner sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con le persone coinvolte nel progetto.
2. I dati comunicati dal Comune di Ragusa sono affidati alla persona che, in base all'organizzazione del soggetto contraente, ha le funzioni di Titolare ai sensi del Regolamento UE 679/16, il quale è tenuto a trattare i dati nel rispetto delle norme del Regolamento stesso, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:
 - a) Il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Regolamento;
 - b) i dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
 - c) i dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Regolamento. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Regolamento stesso;



- d) l'Ente partner deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Regolamento, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nel presente accordo.

Articolo 8 – Forme di consultazione

1. Al fine di garantire, nelle attività di cui all'art. 3, un adeguato monitoraggio, il Comune di Ragusa ed il Tribunale di Ragusa si impegnano ad espletare forme di consultazioni periodiche.

Articolo 9 – Durata

1. Il presente accordo ha decorrenza dalla relativa sottoscrizione e ha durata biennale con esclusione di rinnovo automatico.

Articolo 10 – Inadempienze, recesso e scioglimento

1. Il Comune di Ragusa procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, segnalando eventuali rilievi al Tribunale di Ragusa, che dovrà adottare i necessari interventi opportuni e/o necessari.
2. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal Comune di Ragusa per iscritto – a mezzo PEC – entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale dovranno essere adottati i provvedimenti necessari da parte dell'ente partner. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il Comune di Ragusa ha la facoltà di recedere dall'accordo, comunicandolo per iscritto, a mezzo PEC, al Tribunale di Ragusa.
3. Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'ente partner potrà recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo PEC.
4. Costituiscono, in ogni caso, cause di scioglimento del rapporto disciplinato dalla presente convenzione:
 - a) l'individuazione da parte dell'Ufficio giudiziario ovvero del Ministro della Giustizia di nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto dell'accordo;
 - b) il superamento delle esigenze poste alla base della stipulazione della convenzione stessa;
 - c) la comunicazione da parte del Ministero della Giustizia dell'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia.

5. In tutte le superiori ipotesi di scioglimento del rapporto, è esclusa la possibilità di accordare qualsiasi indennizzo, pretesa o richiesta risarcitoria in favore del Comune di Ragusa.

Articolo 11 – Modifiche

1. Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

Articolo 12 – Registrazione dell'accordo

1. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso.

Articolo 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività in parola.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di RAGUSA

Il Legale Rappresentante

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Cassi



per il Tribunale di Ragusa

IL PRESIDENTE

Francesca Deata Pizzarello



Prot. 1911 del 25/5/2024



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Il Capo Dipartimento

Al Signor Presidente del Tribunale di
RAGUSA

OGGETTO: accordo di collaborazione tra il Tribunale di Ragusa e il Comune di Ragusa per la richiesta di attivazione di progetti PUC. Integrazione.

Con nota prot. n. 1628/U del 2 maggio 2024, acquisita in data 3 maggio 2024 con prot. m_dg.DOG.03/05/2024.0103861.E, la S.V. - riscontrando le indicazioni fornite con nota di questo Dipartimento prot. DOG n. 0074245.U del 26 marzo 2024 - ha trasmesso un testo modificato e integrato dell'accordo in oggetto, al fine di renderlo conforme ai dettami della circolare di questo Dipartimento e del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, prot. DOG. n. 199613.U del 12 settembre 2023.

Preso atto di quanto precede, pertanto, deve osservarsi che l'accordo in parola così modificato e integrato risulta soddisfare pienamente le prescrizioni di cui alla circolare citata e, pertanto, può essere autorizzato.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

V. el Direttore Aut. Provinciale

per la supervisione delle

procedure -

27.5.24

IL PRESIDENTE
Francesca Paola Pitarro

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Gaetano Campo

Gaetano Campo